

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06337/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6337 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giovanna Roberta Meloni, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Canò Emanuela;

Cipriano Elvira;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del bando di concorso per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri per

l'anno 2022 (G.U. n. 25/2022); dei provvedimenti comportanti l'esclusione dal concorso per aver superato i limiti di età previsti per la specialità investigazioni scientifiche - chimica; nonché del provvedimento implicito di mancata ammissione al concorso in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 30.1.2023: della graduatoria finale di merito relativa al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri (G.U. n. 25/2022) di cui alla determinazione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2022 0470815, datata 17.8.2022, ma pubblicata sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri il 14.11.2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che vengono impugnati nel presente ricorso, chiedendosene l'annullamento, gli atti e la graduatoria finale del concorso di cui in epigrafe;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti che hanno conseguito una posizione utile nell'ambito della predetta procedura;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a., in cui si prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito *web* dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Ministero resistente, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- in ordine alle prescritte modalità, il Ministero resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero resistente:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati già intimati e gli avvisi già menzionati;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio, non assoggettato alla sospensione feriale dei termini, di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento, sempre a pena di improcedibilità e senza applicazione della sospensione feriale;

Ritenuto, inoltre, di svolgere attività istruttoria alla stessa stregua di quanto disposto dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 8288/2023 in un caso, *mutatis mutandis*, analogo; in particolare rilevandosi che i documenti depositati in giudizio non fanno sufficiente chiarezza sulle questioni rilevanti sollevate in ricorso e nei motivi aggiunti, per cui, nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione di questa ordinanza, senza applicazione dei termini feriali, l'amministrazione intimata dovrà produrre una puntuale e documentata relazione nella quale, per il periodo dal 2020 all'ultimo dato disponibile, evidenzi: a) per ciascun anno il numero medio dei dipendenti in servizio con la qualifica posta a concorso, la tipologia di funzioni normalmente assegnate e la relativa età media; b)

per ciascun anno gli episodi, registrati agli atti, in cui nell'ambito del servizio i suddetti dipendenti abbiano effettivamente esercitato funzioni che richiedono il possesso di capacità fisiche particolari, come ad esempio l'uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, precisando in termini sintetici i connotati dei relativi episodi, gli eventuali dati statistici che si riesce a ricostruire e aggiungendo qualsiasi altra considerazione ritenuta utile; c) le previsioni del pertinente mansionario dell'Arma, che dovrà essere parimenti allegato agli atti, con l'indicazione delle attività da svolgersi da parte delle figure professionali richieste col bando in epigrafe e di interesse della ricorrente;

Ritenuto, infine, di dover rimettere al Presidente della Sezione Prima Bis di questo Tribunale – nel cui novero di competenza per ripartizione interna di materie rientra il presente giudizio – le decisioni in ordine alla successiva fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone le misure istruttorie di cui in motivazione;

Rimette al Presidente della Sezione Prima Bis la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione del ricorso nel merito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Fanizza, Presidente FF

Katiuscia Papi, Primo Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Angelo Fanizza

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.